

31.01.2000

VARIAZIONE DELL'ASSETTO DELLA TARIFFA ELETTRICA

Si comunica che sul Supplemento Ordinario n. 235 della Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 sono state pubblicate delle deliberazioni della Autorita' per l'energia elettrica e il gas approvate tra il 28 ed il 29 dicembre 1999. Si allega copia del frontespizio di tale gazzetta (ALL.1 di due pagine).

A. Gli argomenti trattati da tali deliberazioni riguardano:

- ❖ *i servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato (delibera n. 200/99).*
- ❖ *la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato (delibera n. 204/99)*
- ❖ *aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio – febbraio 2000 (delibera n. 206/99).*
- ❖ *la direttiva sui livelli generali e specifici della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica (delibera n. 201/99)*
- ❖ *la direttiva sulla disciplina dei livelli generali di qualità delle interruzioni lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (delibera n. 202/99).*

Quelle più importanti sono le prime tre ed, in particolare, **la deliberazione n. 204/99 è quella più significativa** in quanto **introduce una nuova struttura di fatturazione** in sostituzione di quella risalente alla deliberazione n. 70/97, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1999.

B. In primo luogo, in sostituzione delle vecchie numerose classi di utenti elettrici, vengono introdotte solo 9 tipologie di utenza, tra le quali quelle degli utenti industriali vincolati o potenzialmente idonei:

- ❖ forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei
- ❖ forniture in bassa tensione a clienti vincolati
- ❖ forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei
- ❖ forniture in media tensione a clienti vincolati
- ❖ forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei
- ❖ forniture in alta tensione a clienti vincolati

Si rammenta che:

- ❖ il cliente idoneo è colui che può comprare direttamente sul mercato libero l'energia elettrica di cui ha bisogno;

- ❖ il cliente vincolato è colui che può comperare energia elettrica solo dal fornitore che esercita il servizio nell'area in cui detto cliente è localizzato;
- ❖ il cliente potenzialmente vincolato è colui che ha i requisiti del cliente idoneo, ma che non ha esercitato il diritto e mantiene il rapporto di fornitura come se fosse un cliente vincolato.

C. Entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, presentano il Codice di condotta commerciale (Ccc). Tale Ccc viene approvato dall'Autorità per l'energia entro 60 giorni dalla sua presentazione, superati i quali il Ccc si intende approvato.

D. La deliberazione prevede che l'esercente offra per ogni tipologia di utenza almeno un'opzione tariffaria base subordinata ad alcuni vincoli. Gli esercenti possono offrire anche delle opzioni speciali,

Fino all'approvazione del Ccc prima detto, gli esercenti non possono offrire alla propria clientela opzioni tariffarie speciali.

Le tipologie di utenza sono le tre che risultano raggruppando per tipologia di tensione (bassa, media o alta tensione) le sei indicate al precedente punto **B**.

Le opzioni tariffarie base possono prevedere solo corrispettivi riferiti alle caratteristiche della fornitura.

A ciascuna tipologia tariffaria prima detta si applicano le componenti A, UC, GR, con gli importi specificati nella tabella 1 della deliberazione 204/99, qui allegata in copia (ALL.2).

Ogni opzione tariffaria offerta ai clienti appartenenti alle tipologie di utenza dette include le componenti tariffarie GR(n) espressa in L/cliente per anno, e GR(e) espressa in L/kWh: i valori di tali componenti valide per il 2000 sono riportate nella tabella 2 della deliberazione 204/99, qui allegata in copia (ALL.3).

Tali componenti dal 2001 subiranno una riduzione del 50%, mentre dal 2002 scompariranno dalla tariffa. La componente GR(n) viene applicata mensilmente pari ad un dodicesimo del valore riportato in tabella 2.

E. Sono ovviamente previste delle disposizioni transitorie. Sinteticamente si possono riportare le più significative.

- ❖ Limitatamente alle fatture emesse fino al 30 aprile 2000, ogni esercente può addebitare, a titolo di acconto ed in luogo delle componenti A ed UC espresse in L/cliente, componenti A ed UC espresse in L/kW ingegnato. Il conguaglio è previsto con la prima fattura emessa dopo il 30 aprile 2000.
- ❖ Dall'1 gennaio fino al 30 giugno 2000, in luogo delle opzioni tariffarie base previste dalla deliberazione 204/99, gli esercenti applicano la tariffe applicabile allo stesso

cliente fino al 31 dicembre 1999. Le nuove opzioni tariffarie base verranno applicate dall'1 luglio 2000.

- ❖ Fino all'approvazione del Ccc citato al precedente punto C., gli esercenti non possono offrire alla propria clientela opzioni tariffarie speciali.

F. La deliberazione n. 206/99, come detto, riporta l'aggiornamento della parte B della tariffa per il bimestre gennaio – febbraio 2000. In particolare, **il costo unitario dei combustibili Vf**, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia n. 70/97, per il periodo agosto 1999 – novembre 1999 è risultato **pari a 28,087 L/Mcal**. Di conseguenza il Ct (il costo unitario dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici con combustibili fossili) risulta pari a 62,319 L/kWh.

A decorrere **dall'1 gennaio 2000, la parte B** della tariffa subisce una **variazione in aumento** che conduce ai valori riportati nel seguito, limitatamente alle sole utenze non domestiche e di illuminazione pubblica.

**MEDIA TENSIONE da 49,80 L/kWh a 62,50 L/kWh
aumento pari a 12,70 L/kWh**

**ALTA TENSIONE da 47,80 L/kWh a 55,40 L/kWh
aumento pari a 7,60 L/kWh**

Si allega copia della tabella 1 allegata alla deliberazione in esame (ALL.4).

G. Alla luce di quanto sopra detto, sovrapponendo le disposizioni contenute nelle due deliberazioni n. 204/99 e n. 206/99, il cliente vincolato vede modificate le componenti tariffarie secondo i criteri prima detti, risultando il quadro che sinteticamente si riporta.

Cliente in media tensione.

Fino al 31.12.1999 esistevano le componenti A2 ed A3 (esprese sia in L/kW sia in L/kWh) pari a 2.069 L/kW al mese e 3,8 L/kWh.

Dall'1.1.2000 intervengono le componenti A2, A3, A4, A5. UC1, UC2 riportate nella già citata tabella 1 della deliberazione n. 204/99.

Pertanto, dal gennaio 2000 -ovvero dall'1 luglio 2000 come detto al precedente punto **E**- vanno tolte dalle tariffe applicate fino al dicembre 1999 le componenti A2 ed A3 in vigore e vanno applicate quelle nuove per un costo globale di:

- ❖ 15,90 L/kWh
- ❖ 156.400 L/cliente per anno, pari a 13.033 L/cliente per mese

Cliente in alta tensione.

Fino al 31.12.1999 esistevano le componenti A2 ed A3 (esprese sia in L/kW sia in L/kWh) pari a 2.069 L/kW al mese e 3,8 L/kWh.

Dall'1.1.2000 intervengono le componenti A2, A3, A4, A5. UC1, UC2 riportate nella già citata tabella 1 della deliberazione n. 204/99.

Pertanto, dal gennaio 2000 -ovvero dall'1 luglio 2000 come detto al precedente punto **E**- vanno tolte dalle tariffe applicate fino al dicembre 1999 le componenti A2 ed A3 in vigore e vanno applicate quelle nuove per un costo globale di:

- ❖ 15,20 L/kWh
- ❖ 156.400 L/cliente per anno, pari a 13.033 L/cliente per mese

H. Va, comunque, tenuto presente che l'aggravio che risulterebbe dall'applicazione delle componenti sopra riportate per alcune forniture, viene parzialmente addolcito dall'applicazione delle componenti denominate GR, che hanno quasi sempre valori negativi e variabili a seconda della tensione di alimentazione, come indicato nella già citata tabella 2 della deliberazione n. 204/99.

I. Nota finale.

Data la complessità della materia ed atteso che esistono le disposizioni transitorie, che prevedono il mantenimento fino al 30 giugno 2000 del trattamento tariffario applicato fino al 31 dicembre 1999, si ritiene che la materia possa essere assimilata con serenità. Inoltre, ogni esercente ha la necessità di un tempo di assestamento che giova a tutto il mercato vincolato.

Con recente deliberazione n. 4/2000, in fase di pubblicazione su gazzetta ufficiale, l'Autorità per l'energia ha voluto integrare la deliberazione n. 204/99 sia per alcuni aspetti che riguardano la tariffa bioraria in bassa tensione sia le disposizioni transitorie per i clienti alimentati in media e alta tensione.

In particolare, dall'1 gennaio 2000 alle tariffe elettriche in vigore al 31 dicembre 1999 si applicano gli sconti percentuali per tipologia di utenza indicati nella tabella qui allegata (ALL.5), senza l'aggiunta delle maggiorazioni della parte A e della parte B e delle componenti previste dalla deliberazione n.204/99.

Più precisamente:

- ❖ per l'utenza in media tensione ed in tariffa non multioraria lo sconto è del 9%, applicato sia al costo fisso di potenza in L/kW per mese sia al prezzo dell'energia in L/kWh.
- ❖ Per l'utenza in media tensione ed in tariffa multioraria lo sconto è del 20% %, applicato sia al costo fisso di potenza in L/kW per mese sia al prezzo dell'energia in L/kWh.

Quanto riportato nella nuova deliberazione rappresenta già un provvedimento che attenua l'effetto dirompente della deliberazione n. 204/99, fermo restando come detto la possibilità di pagare in acconto fino al 30 giugno 2000, secondo la tariffa applicabile fino allo scorso 31 dicembre 1999.